

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ai sensi del D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/07)

## Premessa

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri indicati dai D.P.R. in oggetto.

## **ART. 1 COMPORAMENTI**

Sono individuati, nello spirito di quanto previsto dall'art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249, i seguenti comportamenti che configurano violazione dei doveri degli studenti:

1. ritardi non giustificati
2. assenze ingiustificate
3. disimpegno scolastico
4. comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell'attività scolastica
5. uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati
6. falsificazione o manomissione anche solo tentata di firme, valutazioni, documenti e atti ufficiali della scuola sia in forma cartacea che elettronica
7. comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all'interno della scuola
8. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
9. danni causati alle strutture, ai macchinari, ai sussidi scolastici e ad ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto e/o non rispetto dell'ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola.
10. sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto.

## **ART. 2 SANZIONI**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità preventiva, repressiva ed educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene conto del criterio della proporzionalità, della cumulabilità e della recidiva.

3. Nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nella stessa sede dovranno altresì essere sentiti i docenti e/o le altre persone coinvolte.
4. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento non può in nessun caso influire sulla valutazione del profitto ma può avere rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
5. Agli studenti che manchino ai doveri scolastici di cui all'art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249 e successive modifiche, e che incorrano nei comportamenti che configurano violazioni dei doveri e/o infrazioni disciplinari, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento, sono disposte, secondo la natura e la gravità della mancanza le seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione verbale
  - b) annotazione sul registro elettronico
  - c) richiamo sul registro elettronico
  - d) nota disciplinare sul registro elettronico anche da parte della Dirigente Scolastica
  - e) obbligo di reintegrazione del patrimonio dell'Istituto o del bene danneggiato per equivalente in denaro o in forma specifica
  - f) obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico anche esterno
  - g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano
  - h) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindicigiorni
  - i) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni
  - j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'annoscolastico
  - k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

### ART. 3 COMPORAMENTI E SANZIONI

I comportamenti di cui all'art. 1 del presente regolamento di disciplina saranno sanzionati secondo lo schema seguente:

Comportamento	Ratio e Descrizione	Azioni e provvedimenti
1. Ritardo non giustificato	L'ingresso in ritardo successivo al suono della campanella dell'inizio delle lezioni deve essere giustificato.	L'alunno che entra in ritardo entro massimo 5 minuti dalla campanella dell'inizio delle lezioni può essere ammesso in classe a discrezione del docente. Successivamente ai primi 5 minuti, l'alunno sarà ammesso in classe solo se i genitori avranno provveduto a giustificare il ritardo tramite libretto web o apposita modulistica cartacea.  A fronte della mancata giustificazione dei ritardi potranno essere erogate le seguenti sanzioni:  a) ammonizione verbale b) annotazione sul registro elettronico
2. Assenza non giustificata	Ogni assenza deve essere giustificata il giorno del rientro a scuola sul libretto web. Al secondo giorno in cui si accede a scuola senza giustificazione dell'assenza scattano le sanzioni.	A fronte della mancata giustificazione dell'assenzadopo il secondo giorno potranno essere erogate le seguenti sanzioni:  a) ammonizione verbale b) annotazione sul registro elettronico
	Per disimpegno scolastico si intendono tutti quei comportamenti che manifestano un palese atteggiamento di indifferenza e non	L'alunno che mostra atteggiamenti di disimpegno scolastico potrà essere destinatario delle seguenti sanzioni:  a) ammonizione verbale

<p>3. Disimpegno scolastico</p>	<p>ottemperanza ai quotidiani doveri scolastici: mancanza di necessario materiale didattico, non svolgimento di compiti assegnati per casa, rifiuto a impegnarsi nelle attività proposte in classe, continuo distrarsi o assentarsi mentalmente da quanto si sta facendo o dicendo durante la lezione.</p>	<p>b) annotazione sul registro elettronico c) richiamo sul registro elettronico d) nota disciplinare sul registro elettronico anche da parte della Dirigente Scolastica</p>
<p>4. Comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell'attività scolastica</p>	<p>Qualsiasi comportamento provochi una inopportuna Interruzione dell'attività scolastica o arrechi disturbo al docente o agli altri alunni impegnati nelle attività didattiche (domande improprie o non pertinenti, risate fuori luogo o chiacchiericcio, gesti o azioni tese a suscitare ilarità o distrazione, ...) farà scattare una sanzione a discrezione del docente che rilevi il disturbo arrecato al regolare svolgimento dell'attività in classe.</p>	<p>L'alunno che si rende responsabile di disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica potrà essere destinatario delle seguenti sanzioni:</p> <p>a) ammonizione verbale b) annotazione sul registro elettronico c) richiamo sul registro elettronico d) nota disciplinare sul registro elettronico anche da parte della Dirigente Scolastica g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</p>
	<p>Salvo specifica esplicita autorizzazione da parte del docente, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici non è consentito all'interno della scuola. Per ogni necessità gli alunni potranno contattare le famiglie</p>	<p>All'alunno che contravviene alle norme in materia di uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici verrà applicata la misura precauzionale del sequestro del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico con riconsegna ai genitori. Il docente che rileva l'improprio utilizzo del dispositivo provvederà a ritirare immediatamente lo stesso e a</p>

<p>5. Uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati</p>	<p>tramite i telefoni della scuola e viceversa. La proibizione si riferisce anche ai momenti di intervallo, di ingresso e uscita da scuola, di permanenza a mensa, di rientro pomeridiano, di partecipazione a uscite didattiche, viaggi di istruzione o qualsiasi altra attività dentro o fuori la scuola che rientri nelle attività organizzate dalla scuola stessa. In particolare la ripresa e diffusione con qualsiasi mezzo di immagini, audio o video girati a scuola senza autorizzazione verrà sanzionata severamente e segnalata alla pubblica autorità (polizia postale) laddove del caso.</p> <p>Eccezionalmente, tra le finalità inclusive che consentono l'uso dei telefoni cellulari in classe, risulta imprescindibile comprendere gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita o utili a segnalazioni mediche da remoto.</p>	<p>riporlo spento in luogo sicuro, avvertendo contestualmente al telefono i genitori che saranno i soli titolari a ritirare il dispositivo presso la scuola. L'alunno potrà essere destinatario delle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ammonizione verbale</li> <li>b) annotazione sul registro elettronico</li> <li>c) richiamo sul registro elettronico</li> <li>d) nota disciplinare sul registro elettronico</li> <li>g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</li> <li>h) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni</li> <li>i) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni</li> <li>j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</li> <li>k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</li> </ul>
	<p>La falsificazione o manomissione può riguardare qualsiasi atto ufficiale della scuola, dalla</p>	<p>L'alunno che si rende responsabile di tentate o realizzate manomissioni o falsificazioni di atti</p>

<p>6. Falsificazione o manomissione anche solo tentata di firme, valutazioni, documenti e atti ufficiali della scuola sia in forma cartacea che elettronica</p>	<p>firma del genitore alle comunicazioni scuola-famiglia tramite circolari o altra forma contestualmente adottata, alle valutazioni periodiche negli appositi documenti, alle valutazioni nel registro del docente, alle annotazioni nel registro di classe e simili, sia in forma cartacea che elettronica.</p>	<p>ufficiali della scuola potrà essere destinatario delle seguenti sanzioni:</p> <p>d) nota disciplinare sul registro elettronico anche da parte della Dirigente Scolastica</p> <p>g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</p> <p>h) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni</p> <p>i) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni</p> <p>j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame distato conclusivo del corso di studi.</p>
<p>7. Comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli</p>	<p>I comportamenti non rispettosi vanno dall'uso di linguaggio non appropriato, agli atteggiamenti dileggiatori o denigratori, al danneggiamento o sottrazione di beni altrui, ad atti di violenza verbale, morale o fisica di qualsiasi genere e gravità. La sanzione terrà conto</p>	<p>Tali comportamenti sono puniti, in considerazione della gravità della violazione, del bene danneggiato o sottratto, nonché della personalità dell'incolpato, con le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <p>d) nota disciplinare sul registro elettronico anche da parte della Dirigente Scolastica</p> <p>e) obbligo di reintegrazione del patrimonio dell'Istituto o del bene</p>

<p>insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all'interno della scuola</p>	<p>dell'intenzionalità, della recidiva e delle conseguenze che il comportamento ha causato o potenzialmente avrebbe potuto causare, nonché delle persone all'indirizzo delle quali sia stato agito.</p>	<p>danneggiato per equivalente in denaro o in forma specifica</p> <p>g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</p> <p>h) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni</p> <p>i) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni</p> <p>j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato previsto dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria.</p>
--	---	---

<p>8. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza</p>	<p>Ogni disposizione organizzativa, e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, deve essere scrupolosamente rispettata pena il malfunzionamento dell'intero sistema scuola o peggio il rischio di danni materiali a cose o persone. Il mancato rispetto di tali disposizioni può andare dal non trascrivere correttamente il contenuto di una circolare o altra comunicazione destinata alle famiglie, al non rispettare ad esempio le disposizioni in merito al comportamento da tenere durante la ricreazione o il trasferimento da un ambiente scolastico all'altro, al non rispettare delle corrette procedure in caso di simulazione di emergenza o emergenza vera e propria. Rientrano in questa categoria di infrazioni l'aver attuato giochi e scherzi pericolosi, l'aver procurato un allarme ingiustificato, l'aver manomesso apparecchiature atte a garantire la sicurezza nella scuola (estintori, allarmi, uscite...). Non rispetto del categorico divieto di fumare in tutte le pertinenze dell'istituto.</p>	<p>Tali comportamenti sono puniti, in considerazione della gravità della violazione, con le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) annotazione sul registro elettronico</li> <li>c) richiamo sul registro elettronico</li> <li>d) nota disciplinare sul registro elettronico anche da parte della Dirigente Scolastica</li> <li>g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</li> <li>h) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni</li> <li>i) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni</li> <li>j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</li> <li>k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame distato conclusivo del corso di studi.</li> </ul> <p>Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato previsto dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria.</p>
--	---	---

<p>9. Danni causati alle strutture, ai macchinari, ai sussidi scolastici e ad ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto e/onon rispetto dell'ambientescolastico, deldecoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola.</p>	<p>Il rispetto della cosa pubblica è elemento fondamentale dell'educazione dei giovani e la scuola è luogo per eccellenza dove tale rispetto deve essere trasmesso e coltivato. Le infrazioni possono configurarsi nel semplice sporcare (anche non intenzionalmente) muri e arredi della scuola, nel lasciare sporcizia in terra o sotto i banchi nelle aule, nel non utilizzare correttamente i servizi igienici, nel danneggiare o aggravare il danno già esistente su ogni arredo, suppellettile o parete della scuola, compresi gli spazi esterni, fino al compimento di veri e propri atti vandalici.</p>	<p>Tali comportamenti sono puniti, in considerazione della gravità della violazione, con le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) annotazione sul registro elettronico</li> <li>c) richiamo sul registro elettronico</li> <li>d) nota disciplinare sul registro elettronico</li> <li>e) obbligo di reintegrazione del patrimonio dell'Istituto o del bene danneggiato per equivalente in denaro o in forma specifica</li> <li>f) obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico anche esterno</li> <li>g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</li> <li>h) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni</li> <li>i) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindicigiorni</li> <li>j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</li> <li>k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</li> </ul> <p>La riparazione del danno al patrimonio scolastico si concretizza in una attività</p>
---	---	---

		<p>che sani il danno causato o in una sanzione pecuniaria, rapportata al valore documentato del danno, qualora sia oggettivamente impossibile sanare altrimenti il danno. La riparazione del danno causato al patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i. L'obbligo di riparare ai danni può essere accompagnato dall'irrogazione di altre sanzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.</p> <p>Il ripristino del decoro e della pulizia dell'ambiente scolastico, è previsto per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.</p> <p>Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato previsto dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria.</p>
<p>10. Sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto</p>	<p>Il furto ai danni della scuola, vero e proprio reato in qualsiasi circostanza, diventa nell'ambito scolastico ancora più grave in quanto si inquadra in una mancata acquisizione del valore della cosa pubblica come bene comune. La sottrazione quindi di qualsiasi oggetto, anche di insignificante valore materiale, darà luogo a sanzioni severe e tempestive.</p>	<p>Tali comportamenti sono puniti, in considerazione della gravità della violazione, con le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <p>e) obbligo di reintegrazione del patrimonio dell'Istituto o del bene danneggiato per equivalente in denaro o in forma specifica</p> <p>g) obbligo di frequenza di attività di approfondimento su tematiche di cittadinanza in orario pomeridiano</p> <p>h) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non</p>

		<p>superiore ai quindici giorni</p> <p>i) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni</p> <p>j) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>k) allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>L'obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico si concretizza nella riconsegna del bene sottratto nelle medesime condizioni in cui era prima della sottrazione o in una sanzione pecuniaria, rapportata al valore documentato del bene, qualora sia oggettivamente impossibile reintegrarlo. Il reintegro del patrimonio scolastico è previsto per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i. L'obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico può essere accompagnato dall'irrogazione di altre sanzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.</p> <p>Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato previsto dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria.</p>
--	--	--

#### **ART. 4 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) sono irrogate direttamente e immediatamente dal docente che rilevi l'infrazione. Il fatto verrà riportato a titolo informativo in sede di Consiglio di Classe.
2. Tutte le altre sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
  - a. contestazione dei fatti da parte del docente, o di chiunque rilevi l'infrazione, con annotazione sul registro di classe e stesura di un rapporto scritto da indirizzare immediatamente al Dirigente Scolastico;
  - b. convocazione nel più breve tempo possibile compatibilmente con gli altri impegni istituzionali da parte del dirigente scolastico (o da chi ne fa le veci) dello studente per l'esercizio del diritto di difesa in presenza del personale che ha rilevato l'infrazione ed un genitore;
  - c. decisione da parte dell'organo competente;
  - d. comunicazione formale dell'irrogazione della sanzione.
3. Per l'infrazione indicata all'articolo 1 comma 5 (uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici) il docente, anche su segnalazione di chiunque abbia rilevato la mancanza, è titolato all'immediata irrogazione della sanzione di cui all'articolo 2, comma 5, lettera g). A seconda della gravità del caso il fatto comporterà l'annotazione sul registro di classe e la stesura di un rapporto scritto al Dirigente Scolastico, che darà inizio a tutta la procedura prevista al comma 2 del presente articolo.
4. Per l'irrogazione di tutte le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettere da c) a h), l'organo competente è il Dirigente Scolastico dietro annotazione sul registro di classe seguita da rapporto scritto da parte del docente o di chiunque abbia rilevato l'infrazione. La sanzione sarà notificata al Consiglio di Classe.
5. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettere da i) a l), ovvero l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo competente è il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto se l'allontanamento previsto sia pari o superiore a 15 giorni.
6. Laddove i comportamenti non corretti risultino in infrazioni appartenenti a più di una tipologia di quelle previste all'articolo 1, la sanzione verrà irrogata tenendo conto della somma delle infrazioni e dell'infrazione ritenuta più grave.
7. Ciascun Consiglio di Classe valuterà caso per caso l'opportunità di permettere ad alunni che siano stati destinatari di sanzioni la partecipazione a uscite didattiche, viaggi di istruzione o altre iniziative diverse dalla normale attività didattica. Ciò come misura precauzionale a tutela degli stessi alunni e dei loro compagni, in considerazione del fatto che potrebbe rappresentare un fattore di rischio l'accompagnare al di fuori delle mura scolastiche o comunque in contesti diversi dalla routine alunni che si siano rivelati incapaci di mantenere un comportamento consono al contesto scolastico, rispettoso di sé e degli altri, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza. Qualora si decida per la non partecipazione a questo tipo di esperienza, sarà cura del Consiglio di Classe disporre attività didattiche personalizzate per garantire all'alunno sanzionato che non potesse partecipare a un'uscita o a simili iniziative una equivalente esperienza di apprendimento all'interno dell'istituto.

## **Art. 5 ORGANO INTERNO DI GARANZIA**

1. L'organo interno di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 24/06/98, n. 249 come modificato dal D.P.R. 235/2007 art. 2, è composto dal Dirigente scolastico, due docenti e due genitori.
2. Il Collegio Docenti designa la componente docenti, il Consiglio di Istituto designa, tra i suoi membri, la componente genitori. Il membro effettivo è sostituito dal membro supplente designato dai sopra indicati Organi collegiali, in caso di impedimento, assenza o incompatibilità del primo.
3. L'organo di garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento assenza o incompatibilità, da un suo delegato.

## **Art. 6 IMPUGNAZIONI**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla Scuola. Tale Organo decide nel termine di dieci giorni dalla sua convocazione.
2. L'impugnazione non sospende l'efficacia esecutiva della sanzione disciplinare, salvo il caso in cui appaia palesemente immotivata.
3. L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possano insorgere in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente regolamento interno di disciplina.
4. Possono essere impugnate con reclamo le pronunce rese in primo grado dall'Organo di Garanzia Interno. Competente a decidere sul reclamo è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Il reclamo deve essere proposto nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di primo grado.
5. L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di trenta giorni. Il Direttore dell'Ufficio Regionale deve comunque pronunciarsi anche indipendentemente dal parere dell'Organo di Garanzia Regionale.

## **Art. 7 VALIDITA'**

1. Il presente regolamento è da ritenersi vigente in tutte le pertinenze della scuola, dal momento dell'ingresso fino a quello dell'uscita, in tutte le situazioni in cui si stiano svolgendo attività proposte e organizzate dalla scuola (spettacoli, recite, rappresentazioni), in tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione e - limitatamente agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico - anche nel percorso casa-scuola e viceversa.
2. Il regolamento di disciplina, come il regolamento d'Istituto di cui è parte integrante, è soggetto a revisione e aggiornamento qualora se ne ravvisi la necessità.

## **ART. 8 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno di disciplina, si rinvia alla normativa vigente.